

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 118**

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Menghi, Cancellieri,

Serfilippi, Marinelli, Marinangeli, Biondi

*presentata in data 9 giugno 2022*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2018, N. 29  
(VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI  
DI RIEVOCAZIONE STORICA)

-----

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2018)*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) le parole: "un rappresentante" sono sostituite con le parole: "due rappresentanti".

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2018 è abrogata.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 29/2018)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2018 le parole: "trenta anni" sono sostituite con le parole: "venti anni".

**Art. 3**

*(Disposizioni finali)*

1. Al fine di presentare la domanda di iscrizione al calendario regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 29/2018 non vengono conteggiate le annualità 2020 e 2021 nel raggiungimento dei cinque anni consecutivi di patrocinio del Comune sul cui territorio è organizzata la manifestazione di rievocazione storica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge regionale come modificata da questa legge.

**Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.